

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 10 del 26 aprile 2017

MANOVRA CORRETTIVA – Le novità di immediato rilievo –

È stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 95 del 24 aprile 2017, il D.L. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva) contenente alcune rilevanti novità in materia tributaria.

Nel presente contributo sono trattate solo alcune delle modifiche recate dal decreto, che riteniamo utile anticiparVi essendo di immediata applicazione, in quanto il provvedimento in esame è **entrato in vigore in data 24.4.2017**.

Si rimanda l'approfondimento delle nuove norme, contenute nel decreto approvato, ad una circolare dello studio dedicata di prossima pubblicazione.

MODIFICHE ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

Sono state apportate nuove regole più stringenti sulle modalità di inoltro del modello F24 oggetto di compensazione per i **soggetti titolari di partita Iva**.

Per questi contribuenti viene introdotto un **obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel direttamente o tramite intermediario)** per le compensazioni di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

Tale obbligo sussiste per **qualsiasi somma oggetto di compensazione** (sia con F24 a saldo zero, sia con F24 contenenti compensazioni con saldo positivo) e questo indipendentemente dal fatto che l'imposta che si va a compensare sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

Per i titolari di ditta, quindi, per le imposte sopra specificate, non sarà più possibile, in nessun caso, compensare tramite home banking.

I primi commenti pubblicati dalle maggiori testate di giornale, confermano che **la novità introdotta si applica dall'entrata in vigore della nuova norma (quindi lo scorso 24 aprile)**.

F24 SENZA COMPENSAZIONI

Per i titolari di partita Iva rimane l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche (Entratel/Fisconline o home banking).

DETRAZIONE IVA E REGISTRAZIONE FATTURE

Viene modificato il termine per operare la **detrazione** dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale.

La nuova disposizione stabilisce che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire **soltanto con riferimento all'anno solare nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile** e, al più tardi, **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto**.

Prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Dal 24 aprile scorso il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato fino al momento di invio del modello relativo «all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità). Il decreto non contiene alcuna disciplina transitoria: quindi, dal 24 aprile non dovrebbe essere più possibile detrarre l'Iva delle fatture datate 2015 o 2016.

In generale, l'Iva «relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate» ai fini Iva (articolo 6, comma 5, Dpr 633/72), quindi, con la consegna o spedizione dei beni (o il loro pagamento anticipato) o con il pagamento del corrispettivo del servizio ovvero, in entrambi i casi, con la fattura anticipata. Quindi, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l'Iva delle fatture datate 2015 e 2016 poteva essere detratta solo fino a domenica.

Per le prestazioni di servizi, per le quali l'esigibilità e il diritto alla detrazione scatta solo col pagamento (o la fatturazione anticipata), non vi sono problemi per quelle ultimate al 31 dicembre 2016, registrate ai fini delle imposte sui redditi tra le fatture da ricevere, ma non ancora pagate e non ancora fatturate. In questi casi, infatti, solo al momento del pagamento (o della fattura anticipata) scatterà il diritto alla detrazione, che potrà essere esercitato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La detrazione Iva poteva essere effettuata entro domenica, anche per le fatture differite ricevute per le cessioni di beni di dicembre 2016 ovvero per i servizi pagati a dicembre 2016, per i quali l'esigibilità della relativa Iva rimane a dicembre 2016, non solo ai fini dell'obbligo di inserimento del relativo debito nella liquidazione Iva di dicembre 2016 da parte del cedente, ma anche ai fini della detrazione da parte del cessionario. In questi casi, chi ha ricevuto nel 2017 la fattura differita, registrando il costo come fatture da ricevere al 31 dicembre 2016, poteva detrarre la relativa Iva solo entro domenica.

La novella interviene altresì sull'**articolo 25** del decreto Iva prevedendo che le **fatture di acquisto** debbano essere **registrate** anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione, e comunque entro il **termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno**.

* * * * * *

Si attendono tuttavia chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate e non si esclude la possibilità che vengano apportate delle modifiche in sede di conversione del Decreto Legge in oggetto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI